

Interventi normativi sulle leggi regionali n. 32/2021, n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 36/1986 e misure in materia di personale, nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero") è così modificato:

- a) nel comma 1, dopo la parola "pubblico" le parole "di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa," sono sostituite dalle seguenti: "e di autonomia imprenditoriale";
- b) nel comma 2, dopo la parola "persegue" sono aggiunte le seguenti: "la programmazione," e dopo la parola "efficientamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché il controllo direzionale e gestionale".

2. L'articolo 2 della l.r. 32/2021 è così modificato:

a) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

"01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, assicurando:

- a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane

e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

- b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie;
- c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;
- d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale;
- e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.";

b) nel comma 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;"

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.”.

3. Nel comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 32/2021 sono soppresse le seguenti parole: “per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 32/2021 è inserito il seguente:

“1-bis. Il Commissario straordinario di Azienda Zero, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, esercita le funzioni di cui alla presente legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio **sanitario** regionale.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n.

11)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006) è così modificato:

a) la parola “gestionale” è sostituita dalla seguente: “imprenditoriale”;

b) dopo la parola “generale” sono inserite le seguenti: “, il collegio di direzione”.

2. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11- bis

(Unità di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del perdurare del Covid-19, vengono istituite le Unità di continuità assistenziale.

2. Le Unità di continuità assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da **Covid- 19** che non necessitano di ricovero ospedaliero, in continuità di esercizio con le istituite unità speciali di continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.

3. La Regione, entro il 30 settembre 2022, adotta un apposito atto di indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di continuità assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal territorio.”.